

# Osservatorio sulle fonti

## NOTA ALLA SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SULLE RECENTI PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI CONCORRENZA E LIBERALIZZAZIONI

di *Fabio Dell'Aversana*

Da molti anni, ormai, si discute del se e come disegnare una politica di liberalizzazione dei processi economici<sup>1</sup>. Il tema rievoca l'antica contrapposizione tra istanze di rinnovamento e interessi corporativi di gruppi privati di potere, la cui incidenza negativa è stata ripetutamente sottolineata da chi si è occupato della questione. Pertanto, la debolezza dei processi di liberalizzazione sembrerebbe dovuta, in larga parte, ai comportamenti «ostruzionistici» degli operatori economici, che influenzano, orientano e quindi deviano gli organi deputati a decidere dagli obiettivi di libero mercato originariamente assunti.

Tale immobilismo si è protratto fino ai giorni nostri, lo dimostra l'attivismo del Governo attualmente in carica, che nel primo trimestre della sua attività si è dedicato – sovente con provvedimenti di urgenza – a riorganizzare i settori più delicati dell'economia italiana<sup>2</sup>.

A ciò si aggiunga che l'esigenza di occuparsi del problema è stata fortemente avvertita anche in altre sedi: in particolare, in Europa (le cui Istituzioni sono da sempre ispirate nel proprio operato alle teorie del mercato libero) e presso l'Autorità nazionale deputata alla difesa del mercato, il Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Il concetto di liberalizzazione può essere ricostruito in vari modi. In particolare, per una definizione in chiave giuridico-economica, si veda G. De Minico, *Opache trasparenze della liberalizzazione*, in corso di pubblicazione su *Italianieuropei*, marzo 2012. L'Autrice compie la sua analisi scegliendo un concetto di liberalizzazione che permetta di tenere insieme situazioni distanti nelle regole ma accostabili nella funzione. Per una ricostruzione storica del processo di liberalizzazioni nel nostro Paese. Si veda U. Mattei, *Liberalizzazioni, mercati e legalità*, in *Notariato*, 2012, 1, 5. Per una visione più ampia del tema, è sempre valido il riferimento a N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, *passim*.

<sup>2</sup> Il problema delle liberalizzazioni è stato immediatamente avvertito dall'attuale Governo che, in più occasioni, ha espresso la ferma intenzione di volersene occupare. Per comprendere meglio l'approccio seguito, si vedano le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri presentate al Senato della Repubblica durante la 637ª Seduta Pubblica del 17 novembre 2011 (seduta pomeridiana).

<sup>3</sup> La situazione di fatto che ha condotto all'adozione della segnalazione in commento è ben descritta nel Comunicato stampa del 5 gennaio 2012 (Antitrust propone a Governo e Parlamento alcune misure possibile per fare ripartire al più presto la crescita economica) redatto dall'Ufficio stampa dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e reperibile al seguente indirizzo: <http://www.agcm.it/segnalazioni/legge-annuale/5844-proposte-a-governo-e-parlamento-alcune-misure-per-la-crescita-del-paese.html>. In particolare, nel documento appena richiamato si afferma che «per superare le numerose incrostazioni corporative e le resistenze dei grandi attori

# Osservatorio sulle fonti

In particolare, in queste riflessioni ci si concentrerà sulla segnalazione AS901 di quest'ultima<sup>4</sup>.

Il primo punto che preme osservare attiene all'individuazione della fonte in base alla quale l'Autorità ha adottato il provvedimento in commento. Secondo quanto espresso nella sua legge istitutiva, i poteri consultivi<sup>5</sup> sono disciplinati da due norme – gli artt. 21 e 22 della legge n. 287 del 1990<sup>6</sup> – aventi ambiti applicativi diversi.

L'ipotesi descritta dall'art. 21 riguarda il potere di segnalazione in senso stretto, da esercitare quando l'Autorità ritiene opportuno che il Legislatore (o il Governo) modifichi norme di legge (o di regolamento) perché compromissorie degli equilibri concorrenziali. Nell'art. 22, invece, si richiama l'esercizio di un'attività consultiva che può condurre l'Antitrust all'adozione di pareri in merito a iniziative legislative o regolamentari connesse con le politiche della concorrenza<sup>7</sup>.

---

economici ad un'effettiva apertura del mercato, la politica di liberalizzazioni dovrà inevitabilmente essere una sorta di *work in progress*». Ad avviso dell'Autorità, inoltre, la soluzione al problema delle resistenze manifestate da parte dei gruppi economico-sociali più forti può essere vinta dalla rivalutazione dell'interesse generale e dalla predisposizione di strumenti idonei a garantire la prevalenza di quest'ultimo su egoismi di categoria (pag. 2 della segnalazione in commento).

<sup>4</sup> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS901 (Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza), in Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Serie speciale – n. 51 del 9 gennaio 2012.

<sup>5</sup> Il più ampio tema dei poteri consultivi dell'Antitrust può essere ricondotto nell'ambito del concetto di *competition advocacy*. Con questo sintagma ci si riferisce ad attività alternative ma complementari rispetto a quelle di *enforcement*, che hanno lo specifico obiettivo di contribuire alla promozione delle politiche di concorrenza per il tramite di segnalazioni e pareri. Sulla contrapposizione tra *competition advocacy* e politiche di *enforcement*, si veda E. Freni, *I nuovi poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, in *Obbl. e Contr.*, 2007, 4, 343. L'importanza delle attività di *advocacy* è riconosciuta in tutti gli ordinamenti in cui opera un'Autorità Amministrativa Indipendente (d'ora in poi ricordata con l'acronimo A. I.) avente come obiettivo la tutela del mercato e della concorrenza: per citare due tra gli esempi più rilevanti, si veda la normativa concernente la Federal Trade Commission statunitense (sec. 6 del FTC Act) e quella riguardante l'Office of fair trading britannico (part. 1, sec. 7 dell'Enterprise Act).

<sup>6</sup> Agli istituti di controllo delle politiche di concorrenza descritti nel testo, oggi bisogna necessariamente aggiungere quello previsto nell'art. 21 *bis* della legge n. 287 del 1990, così come aggiunto dal primo comma dell'art. 35, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214: questa norma prevede, infatti, una legittimazione ad agire in giudizio dell'Antitrust contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. Inoltre, è bene ricordare che il Titolo III della legge n. 287 del 1990 si chiude con le disposizioni degli artt. 23 e 24 che, rispettivamente, disciplinano la relazione annuale e quella fatta al Governo su alcuni specifici settori.

<sup>7</sup> Il collegamento tra liberalizzazioni e politiche della concorrenza è molto forte. Sull'impatto che le normative antitrust hanno avuto sullo scenario economico europeo, con specifico

# Osservatorio sulle fonti

A voler schematizzare le due tipologie di atti, emerge come principale differenza il fatto che la segnalazione contiene indicazioni e suggerimenti per risolvere le disfunzioni applicative di una normativa vigente; il parere, invece, contiene indicazioni per rendere un disegno di legge conforme con i principi del diritto della concorrenza.

Una conferma di questa bipartizione è presente nel regolamento di organizzazione dell'Autorità<sup>8</sup>: l'endiadi segnalazione-parere è riproposta, infatti, nell'art. 4, terzo comma, che espressamente prevede che il Gabinetto dell'Autorità è l'organo legittimato a promuovere e coordinare l'esercizio dei poteri di segnalazione e di consulenza attribuiti dalla legge all'Autorità, svolgendo, a tal fine, anche un'azione di monitoraggio dell'attività parlamentare e governativa.

Quindi, sulla scorta della dicotomia appena esposta, appare evidente che la segnalazione è cronologicamente successiva all'entrata in vigore dell'atto cui si riferisce e quanto al contenuto prevede indicazioni puntuali per migliorare i precetti di una normativa vigente. Con il parere, invece, l'Autorità può – *motu proprio* o su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ipotesi descritta dall'ultima parte dell'art. 22 – indicare soluzioni ai problemi di diritto della concorrenza, sollevati nel corso della discussione di un atto normativo.

Per comprendere a quale delle due norme appena richiamate si debba fare riferimento nel caso in esame, è sufficiente ricordare che l'atto AS901 è precedente al recente decreto in materia di liberalizzazioni. A ciò si aggiunga che l'atto dell'Antitrust prende in considerazione problemi riguardanti l'intero quadro normativo vigente al momento della sua redazione e non riprende i termini del dibattito di uno specifico disegno di legge.

Quindi, analizzando il caso di specie alla luce dei criteri descritti nella legge n. 287 del 1990, si può giungere ad affermare che l'atto AS901 appartenga al genere “segnalazione”, come tale, sottoposto al regime giuridico dell'art. 21.

La questione – è bene precisarlo – non ha una valenza meramente terminologica, data la differenza sostanziale degli ambiti di applicazione delle due categorie di atti.

Una volta affrontato il tema della classificazione dell'atto, appare opportuno occuparsi dei problemi che la segnalazione in esame pone al costituzionalista. Le

---

riguardo al sistema radiotelevisivo, si veda P. Caretti, *Normative antitrust in occidente*, in *Democrazia e diritto*, 1990, 3-4, 207.

<sup>8</sup> In merito al Regolamento di organizzazione citato nel testo, sia consentito il richiamo alla scheda pubblicata su questa Rivista all'indirizzo [http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=494:new-autorita-garante-della-concorrenza-e-del-mercato&catid=29:autoritmmministrative-indipendenti&Itemid=77](http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=494:new-autorita-garante-della-concorrenza-e-del-mercato&catid=29:autoritmmministrative-indipendenti&Itemid=77). Si segnala che il regolamento è stato nuovamente integrato con due recenti atti. Ci si riferisce, in particolare, al provvedimento n. 23034, in Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 47 del 2011 (con cui si è prevista l'istituzione del Capo di Gabinetto del Presidente e del Consigliere giuridico della Autorità) e al provvedimento n. 23324, in Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 7 del 2012 (concernente la disciplina della Direzione *Contact Center* dell'Autorità).

# Osservatorio sulle fonti

domande alle quali rispondere sono essenzialmente legate all'impatto che l'attività di segnalazione – intesa in senso lato<sup>9</sup> – ha sull'operato del *Conditor jus*.

Precisamente ci si deve chiedere quanto incida sulla formazione della volontà del Legislatore la segnalazione resa da un soggetto istituzionale autorevole, quale è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; e ancora, se sussistono sanzioni per il mancato rispetto delle indicazioni dell'Antitrust.

Le questioni sono molto delicate ed è per questo che crediamo opportuno sciogliere immediatamente l'interrogativo quanto al rapporto sussistente tra la segnalazione dell'Antitrust e la fonte normativa successiva.

Tra i due atti non esiste alcun vincolo che giustifichi fenomeni di reciproco condizionamento. In termini generali, l'Antitrust è libera di segnalare ciò che ritiene debba essere cambiato per meglio garantire l'instaurazione di un regime di libera concorrenza; analogamente, il Legislatore è libero di disattendere le indicazioni ricevute.

L'Antitrust quindi non si può sostituire al decisore politico, pena la violazione dei fondamentali principi di rappresentanza e di responsabilità politica<sup>10</sup>. Tale soggetto, dunque, può individuare possibili settori di intervento, eventualmente prospettando anche soluzioni ai problemi riscontrati, non potendo, invece, vincolare in nessun modo l'operato del Legislatore; quest'ultimo, a ben vedere, conserva la discrezionalità di cui normalmente gode nel legiferare anche in presenza di una preventiva segnalazione da parte dell'Autorità competente per materia<sup>11</sup>.

Al problema non si potrebbe dare soluzione diversa, dato che, qualora si ammettesse la configurazione di un vincolo di tal tipo, si avrebbe un indebito slittamento del potere decisionale dal Parlamento all'Autorità di settore. Per suffragare quanto appena detto, può essere utile richiamare la posizione espressa dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, chiamata ad occuparsi *incidenter tantum* della natura giuridica delle attività consultive disciplinate dalla legge n. 287 del 1990<sup>12</sup>, ha affermato la non riconducibilità dell'attività consultiva delle A. I. all'attività amministrativa *tout court*; essa non ne presenta i caratteri e si configura piuttosto come un'attività pubblica di informazione e sostegno e, quindi, ausiliaria<sup>13</sup> a quella svolta da Parlamento e Governo<sup>14</sup>. Alla luce di

---

<sup>9</sup> Appare evidente che le problematiche e le soluzioni individuate nel testo con riguardo alla segnalazione possono essere utilmente riferite anche al parere.

<sup>10</sup> La considerazione espressa nel testo è il punto da cui prende le mosse l'Antitrust che, in un passaggio della segnalazione in esame (pag. 3), afferma testualmente che «la politica di liberalizzazione e di adozione di misure pro-concorrenziali rientra nella responsabilità delle istituzioni della democrazia rappresentativa, e cioè del Governo e del Parlamento».

<sup>11</sup> Per l'applicazione di questo fondamentale principio al settore della politica monetaria, si veda G. Puccini, *Parlamento e controllo democratico della politica monetaria*, in *Politica del diritto*, 1976, 3-4, 490.

<sup>12</sup> T. A. R. Lazio, Sez. I, 16 settembre 1996, n. 1548, in *Trib. Amm. Reg.*, 1996, I, 3617.

<sup>13</sup> La natura ausiliaria dell'attività consultiva delle A. I. è messa in luce anche nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva avviata dalla Camera dei Deputati sulle Autorità Amministrative Indipendenti (si veda, Camera dei deputati, I Commissione

# Osservatorio sulle fonti

queste considerazioni, la sentenza esclude che la formulazione di pareri *ex art. 22* sia assoggettata alle regole generali sul procedimento amministrativo.

Risolto il primo problema, *de plano* si può dare risposta al secondo interrogativo prima posto.

Il mancato rispetto dei consigli dell'Autorità di settore (*id est*: l'Antitrust) da parte del Legislatore non ha conseguenze per l'ordinamento giuridico, almeno sul piano della legittimità dell'atto. La questione è altra e concerne l'adeguatezza della normativa alla soluzione delle questioni poste: ci si potrebbe, infatti, chiedere quanto sia idonea a risolvere i problemi riscontrati una normativa insensibile alle indicazioni provenienti da un'Autorità di settore.

Nonostante quanto appena detto, è bene ricordare subito che nel caso di specie il nostro attuale Governo ha scelto di conformarsi (in maniera pressoché totale) alle indicazioni dell'Antitrust.

Posto che il piano di indagine non può essere quello del giuridicamente vincolante, stante la libertà del Governo di discostarsi da tali indicazioni, va rilevato che la segnalazione in oggetto ha avuto sull'attività normativa successiva un esito ben più incisivo di quello che tendenzialmente si registra in casi analoghi. L'effetto persuasivo che normalmente ha una segnalazione sull'attività del soggetto cui è rivolta ha ceduto il passo a un ossequio (quasi) totale del Governo ai consigli ricevuti.

Data questa circostanza, ci appare opportuno indagare sulle ragioni della conformità governativa con le indicazioni di un soggetto che, pur dotato di conoscenze tecniche, rimane estraneo al circuito della rappresentanza politica.

La questione si pone perché dalla lettura degli atti normativi più recenti (in particolare, il decreto legge in materia di liberalizzazioni) si evince che il Governo si sia appiattito su una posizione altrui, addivenendo a soluzioni molto meno incisive di quelle che sarebbero state necessarie per l'effettiva ripresa dell'economia italiana.

Appare evidente che è impossibile formulare una risposta univoca e certa al quesito appena posto. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, si può cercare di individuare una possibile soluzione all'interrogativo in ragione dell'attuale scenario politico.

Tenuta presente la natura tecnica dell'attuale Esecutivo, la sua scelta di rifarsi (quasi) integralmente alle indicazioni dell'Antitrust gli ha consentito di occuparsi del problema

---

permanente, seduta del 16 febbraio 2012 (pomeridiana), resoconto stenografico, in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari n. 608).

<sup>14</sup> Non smentisce quanto affermato nel testo il fatto che sovente la giurisprudenza (soprattutto amministrativa) impieghi argomentazioni sviluppate in pareri o segnalazioni dell'Antitrust per suffragare le proprie decisioni. Sul punto, si veda F. Giuliano, *Le segnalazioni dell'Autorità Antitrust e la politica della concorrenza*, in *Gior. Dir. Amm.*, 2009, 1, 83. L'Autore, dopo aver richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali che confermano quanto detto nel testo, conclude dicendo che «le funzioni consultive dell'Autorità sono al crocevia di una serie di relazioni complesse tra i poteri pubblici». Pareri e segnalazioni conservano, dunque, la natura di atti non normativi anche quando vengono richiamati come argomenti *ad adiuvandum* in una decisione giudiziaria.

# Osservatorio sulle fonti

senza prendere una propria posizione netta che, sicuramente, avrebbe scontentato – *pro quota* ma indistintamente – tutte le forze politiche che lo appoggiano.

L'affermazione può essere meglio compresa se si richiamano alcune considerazioni formulate dalla dottrina che si è occupata del tema: secondo alcuni Autori<sup>15</sup>, infatti, le A. I., trovandosi in una posizione di neutralità rispetto agli interessi settoriali da regolare e non essendo influenzabili dal processo elettorale, possono esercitare con maggiore tranquillità rispetto ai soggetti che rispondono al circuito elettorale le funzioni di cura e di rappresentanza dell'interesse pubblico che vengono in rilievo.

In un certo senso, ad avviso di chi scrive, con la scelta di rifarsi alle posizioni dell'Antitrust, il nostro Esecutivo si è giovato della tranquillità, connotato proprio delle A. I., riparandosi sotto l'ombrello della loro irresponsabilità politico-elettorale.

E a ben vedere, tale scelta ha avuto in parte gli effetti sperati: il richiamo *per relationem* alla posizione dell'Antitrust ha riversato su di essa la maggior parte delle critiche mosse dai commentatori alla nuova manovra economica<sup>16</sup>.

A questo punto è importante capire se una soluzione di tal genere sia soddisfacente e se essa sia stata in qualche modo vincolata dai principi che informano l'attività del Governo.

Per quanto concerne l'efficacia delle politiche perseguite, si può subito osservare che gli interventi più recenti sono ancora largamente insufficienti al raggiungimento dell'obiettivo prefissato: da un'attenta analisi nel merito dei singoli profili, infatti, si desume che i grandi problemi di concorrenza e di crescita del nostro sistema economico di certo non scompariranno grazie agli ultimi provvedimenti governativi.

Con riguardo al secondo aspetto, appare quasi superfluo ricordare che il Governo ha il precipuo compito di risolvere i problemi di cui riscontra l'esistenza, potendo anche rifarsi alle soluzioni prospettate da un'Autorità di settore. Tuttavia, quest'ultima ipotesi rappresenta una mera eventualità e, in termini generali, nulla esclude che il Governo giunga a conclusioni diverse da quelle evidenziate in un precedente atto consultivo. Anzi, si potrebbe dire che proprio i consigli inadeguati confermano la regola appena esposta e provano che le scelte sull'*an* e sul *quomodo* restano interamente in capo al soggetto politicamente responsabile.

Per tali ragioni, bene avrebbe fatto il Governo a fare più di ciò che gli è stato segnalato, magari prendendo come punto di riferimento le politiche raccomandate dalle Istituzioni comunitarie.

Il decreto legge, ponendosi su una linea di continuità rispetto al passato, ha lasciato irrisolti molti interrogativi. Per questa ragione non deve sorprendere il fatto che il

---

<sup>15</sup> M. Clarich, *L'attività di segnalazione e consultiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: un presidio contro le degenerazioni del processo politico-parlamentare*, in *Dir. amm.*, 1997, 85.

<sup>16</sup> Tuttavia, non sono mancate voci contrarie che hanno riconosciuto al Governo tutto il merito delle politiche attuate. *Ex multibus*, si veda V. Tanzi, *Monti e le liberalizzazioni imperfette*, in *Corriere della Sera*, 27 gennaio 2012, 50, che, pur sottolineando alcuni limiti dei provvedimenti in discussione, afferma con chiarezza che il Governo ha avuto il coraggio di dare un «colpo mortale» al feudalesimo che caratterizza il sistema economico italiano.

Senato della Repubblica, nel corso della discussione sulla legge di conversione, abbia incrementato le misure pro-concorrenziali. In particolare, il testo approvato<sup>17</sup> in Senato è apprezzabile per un'inedita sensibilità alla questione del monopolio sulle reti e alla necessità di limitare gli atteggiamenti vessatori delle banche a danno dei propri clienti.

Anche al fine di rendere più approfondito il dibattito parlamentare, dunque, si auspica che i prossimi atti consultivi siano più incisivi rispetto a quello in commento nel rinvenire buone soluzioni ai problemi denunciati<sup>18</sup>.

Quanto appena affermato non contraddice il principio secondo cui il potere-dovere di intervenire sia competenza esclusiva, *rebus sic stantibus*<sup>19</sup>, del decisore politico; anzi, a tal proposito, c'è da augurarsi che il dibattito avviato al Senato possa proseguire alla Camera dei Deputati al fine di completare un processo di «operosa redenzione»<sup>20</sup> da parte della classe politica, utile alla definizione dei problemi dell'attuale crisi economica<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> XVI Legislatura, A. S. 3110, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», approvato il 1° marzo 2012 e trasmesso alla Camera dei Deputati in data 2 marzo 2012.

<sup>18</sup> G. De Minico, *Liberalizzazioni: direzione giusta. Ma la velocità va aumentata*, in *CorrierEconomia*, 20 febbraio 2012, 17, conclude la sua riflessione sul tema affermando che «visto che chi avrebbe dovuto dare buoni consigli non lo ha fatto, auguriamoci che il nostro decisore politico aggiusti il tiro del decreto».

<sup>19</sup> Nel corso del dibattito parlamentare, si è discussa la possibilità di ampliare i poteri dell'Antitrust. Sul punto, si segnala che il disegno di legge di conversione approvato dal Senato della Repubblica il 1° marzo 2012 contiene alcune interessanti novità che, qualora confermate dalla Camera dei Deputati, potranno alterare l'attuale situazione. Si segnalano, in particolare, le norme contenute negli artt. 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) e 5 *ter* (*Rating* di legalità delle imprese). Alle nuove competenze affidate, l'Autorità farà fronte grazie a nuovi finanziamenti e risorse umane (si veda quanto disposto dall'art. 5 *bis*). È venuta meno, invece, l'ipotesi di introdurre forme di pareri vincolanti dell'Autorità, così come richiesto dal Sen. Nicola Rossi (per una disamina dei lavori parlamentari su questo specifico aspetto, si veda Senato della Repubblica, X Commissione permanente, seduta del 16 febbraio 2012 (pomeridiana), resoconto sommario n. 271, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* n. 575). B. Ardù, *Concorrenza, svolta a metà e le banche pronte alla rivincita*, in *la Repubblica*, 4 marzo 2012, 10-11, critica la decisione finale assunta con riguardo alla mancata introduzione di pareri vincolanti.

<sup>20</sup> G. De Minico, *Liberalizzazioni: direzione giusta. Ma la velocità va aumentata*, in *CorrierEconomia*, 20 febbraio 2012, 17.

<sup>21</sup> L'Antitrust ha avuto modo di pronunciarsi sull'operato del Governo durante i lavori parlamentari della legge di conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni. Il giudizio espresso è stato sostanzialmente positivo. Sul punto, si veda il testo dell'Audizione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presso la X Commissione industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica recante Osservazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al disegno di legge AS 3110 di conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (in particolare, pag. 4).